



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 28
del 21/02/2023

OGGETTO:

SERVIZIO PERSONALE: ART. 33 D.LGS. 165/2001 - RICOGNIZIONE E DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA NON ECCEDENZIA DI PERSONALE

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di febbraio nella sala delle adunanza consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 12:15, si è riunita la Giunta Comunale. Ai sensi del vigente "Regolamento per lo svolgimento in modalita' telematica delle sedute degli organi collegiali del Comune di Taggia", adottato con deliberazione di C.C. n. 30 del 6/5/2022, il Sindaco, Arch. Mario Conio partecipa alla seduta da remoto. Gli Assessori Festa Daniele, Cane Laura e Fichera Manuel partecipano in presenza.

Alle ore 12:15 il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa Francesca STELLA SEGRETARIO GENERALE, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
CONIO Arch. MARIO - Sindaco	Sì
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco	No
DUMARTE BARBARA - Assessore	No
FESTA DANIELE - Assessore	Sì
CANE LAURA - Assessore	Sì
FICHERA MANUEL - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 2

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Arch. MARIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATI gli art. 30 e 35 del D.Lgs. 165/2001;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 241 del 27/12/2022 sull'approvazione della modifica al fabbisogno triennale del personale anno 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 243 del 27/12/2022 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO l'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità 2012;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5 del D.Lgs n. 165/2001, al comma 2 prevede che *"2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva agli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all' art. 9.*
- *Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici";*
- l'art. 6 del D.Lgs n. 165/2001 al comma 4-bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti/responsabili che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

VERIFICATO CHE:

- la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha inciso notevolmente sull'Istituto della mobilità nel Pubblico Impiego e sul collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo per la Pubblica Amministrazione l'onere di effettuare con cadenza almeno annuale una ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali sovrannumeri ed eccedenze;
- la modifica apportata con la predetta legge n. 183/2011 all'art. 33 del d.Lgs n. 165/20001, relativo all'eccedenza del personale ed alla mobilità collettiva, ha statuito che i predetti accertamenti (eccedenza di personale o condizione di sovrannumerarietà) vengano condotti in relazione a due condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prescrivendo, altresì, l'obbligo della comunicazione dell' esito al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'art. 16 della legge n. 183/2011 ha ricostruito l'Istituto della verifica delle eccedenze e dei sovrannumero come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni, tant'è che in difetto di detta ricognizione annuale a mente dei commi 2 e 3 del novellato art. 33 D.Lgs n. 165/2001 *"Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;*

RILEVATO che l'art. 33 del D.L. 30.04.2019, convertito in Legge 28.06.2019, n. 58, ha previsto che: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il - 3 - Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni

cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia”;

VISTO l'art. 2 del D.L. 30 giugno 2022, n. 132 avente ad oggetto “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” *che mira all'accorpamento di tutti gli atti programmatori dell'ente locale in ordine al personale;*

RICHIAMATO l'art. 8 del DECRETO della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2022, n. 132 che dispone:

1. Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto.

2. In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

Visto il differimento del termine per l'adozione del Bilancio di previsione stabilito:

- Con Decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in GU n 295 del 19.12.2022 si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;
- Con Circolare del Ministero dell'interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali – del 30 dicembre 2022 n. 128 si stabilisce che: “In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”

APPURATO che nelle more dell'approvazione complessiva del PIAO è opportuno aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione dei fabbisogni, verifica di non eccedenza del personale, piano azioni positive anche per attivare al più presto le assunzioni a tempo determinato anche in assenza del bilancio di previsione;

RITENUTO CHE la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo interminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;

RILEVATO che dal confronto fra la dotazione organica vigente e le attuali presenze in servizio non emergono situazioni di soprannumerarietà di personale;

VERIFICATO inoltre che a seguito di ricognizione effettuata con i vari responsabili di servizio nel corso della riunione periodica dei responsabili di servizio tenutasi in data 13/02/2023 non è stata rilevata all'interno dell'Ente la presenza di personale in soprannumero o in eccedenza;

EVIDENZIATO che la deliberazione costituirà parte integrante del PIAO;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e dal Responsabile del Settore Contabile in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.N.267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI DARE ATTO che nel Comune di Taggia, a seguito della ricognizione effettuata, non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza;

DI INVIARE copia della presente deliberazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;

DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione costituirà parte integrante del PIAO;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stante l'urgenza di provvedere ad assunzioni di personale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
CONIO Arch. MARIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca STELLA

firmato digitalmente